

STUDI PROFESSIONALI

Un'aggregazione per favorire i colleghi più giovani

Franco Michelotti

Il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 settembre 2025, prevedendo, tra gli altri, i principi direttivi per il Governo per una disciplina organica in materia di esercizio della professione sia in forma associata che societaria (art. 2, co. 1, lett. b), offre lo spunto per avviare un confronto di idee in questa delicata materia in occasione del Convegno, organizzato da ACBGroup, su «Aggregazione tra studi professionali e operazioni di riorganizzazione societaria» che si terrà a Palermo venerdì 10 ottobre.

Nelle professioni intellettuali il tratto distintivo rispetto alle imprese è dato dalla prevalenza del lavoro intellettuale del professionista rispetto all'organizzazione dei fattori produttivi, dati dal capitale investito nell'attività e dal lavoro altrui, a qualunque titolo prestato. A differenza dell'impresa, nelle professioni il capitale è comunque un elemento accessorio rispetto al lavoro intellettuale del professionista, che è il fattore insostituibile, mentre il lavoro altrui, pur organizzato, è esclusivamente elemento accessorio alla prestazione intellettuale del professionista. Nel nostro ordinamento giuridico la società è la forma giuridica di esercizio dell'impresa collettiva e dell'impresa presuppone i fattori produttivi: il capitale ed il lavoro. I tipi di società sono un numero chiuso. Si è, allora, pensato ad un tipo nuovo di società che si fondi sul lavoro intellettuale e che lo tuteli in tutte le sue forme ed applicazioni, attuando il precetto costituzionale di cui all'articolo 35 della Costituzione. Un modello di società professionale innovativo in tal senso, per esempio, è la «Società di Lavoro Professionale», SLP, già presentato dal Consiglio nazionale nel 2011 e ancora attuale, che aveva trovato il consenso delle altre professioni rappresentate nel CUP, discendente da un progetto dell'Unione nazionale dei Giovani dottori commercialisti. La SLP, che vuole distinguersi dalle società di impresa, si fonda su questi principi:

1 la società è fondata sul lavoro intellettuale, indispensabile per la costituzione e per l'esercizio; la prestazione d'opera intellettuale dei soci professionisti rappresenta l'elemento organizzativo della società e, per la sua natura giuridica, che discende dall'articolo 33, comma 5, Costituzione a mezzo del quale si distingue il

professionista nel genere dei lavoratori autonomi, essa è definita prestazione d'opera "professionale" o di lavoro "professionale";

2 la società non ha bisogno di un capitale minimo. I conferimenti diversi dal lavoro intellettuale costituiscono oggetto di prestazioni accessorie;

3 tutela del lavoro intellettuale dei soci;

4 tutela dei clienti, quali consumatori di servizi professionali e di prestazioni intellettuali;

5 rilevanza giuridica dello studio professionale, anche ai fini della sua cedibilità;

6 personalità giuridica della società;

7 tutela della società dalle ragioni dei creditori particolari dei soci;

8 apertura alle società multi-professionali, compatibilmente con gli ordinamenti professionali dei professionisti coinvolti;

9 personalità della prestazione professionale resa dal socio nell'ambito dell'incarico alla società;

10 compatibilmente con gli ordinamenti di ogni professione, apertura ai soci non professionisti, limitata ai soli conferimenti accessori, di mezzi, con partecipazione minoritaria ad utili e voto;

11 oggetto sociale principale individuato nell'esercizio in comune della professione dei soci; oggetto sociale secondario individuato in quello tipico della società di mezzi: natura comunque professionale e non imprenditoriale della società;

12 per i conferimenti di mezzi, la remunerazione, in termini di distribuzione dell'utile, è distinta da quella del lavoro intellettuale, con decisa prevalenza della remunerazione a favore del secondo, e con modalità distinte da definire nello statuto;

13 i capitali (denaro o in natura) possono comunque essere apportati e remunerati con gli ordinari

criteri finanziari.

Tale forma giuridica di esercizio collettivo delle professioni intellettuali si rende funzionale in particolare alle esigenze dei giovani professionisti che, aggregandosi, possono avviare o sviluppare l'attività professionale. Non avendo assai di frequente capitali da conferire, ben possono unire i loro apporti di lavoro professionale e in base ad essi ripartire gli utili e far funzionare la società, diversamente dai tipi di società in cui i conferimenti di capitali fungono da cardine organizzativo. L'apporto di lavoro professionale è l'essenza della società ed è pensata proprio per aggregare

le menti piuttosto che i capitali.

Membro Comitato Culturale ACB

© RIPRODUZIONE RISERVATA